

## CANCELLERIA ESECUZIONI IMMOBILIARI

### ITER PER LIQUIDAZIONE TASSA REGISTRO E REGISTRAZIONE DEI DECRETI DI TRASFERIMENTO

I DDT dovranno essere presentati in supporto cartaceo direttamente al GE per la firma, unitamente all'autoliquidazione dell'imposta.

La cancelleria provvederà ad assegnare il numero di repertorio ed a inviarli all'Agenzia delle Entrate, oltre che a caricarli nel fascicolo telematico.

**Nessuna comunicazione dovrà essere fatta all'Agenzia fiscale, che si impegnerà a liquidare gli atti pervenuti, entro 20 giorni circa.**

Trascorso quel periodo, il delegato potrà consultare il sito dell'Agenzia, ricercandolo come segue:

<b>UFFICIO FINANZIARIO:</b>	PAVIA UT DPPV
<b>ENTE EMITTENTE:</b>	001 TRIBUNALE
<b>ANNO PROVVEDIMENTO:</b>	QUELLO DEL REPERTORIO
<b>NATURA DEL PROVVEDIMENTO:</b>	DECRETO DI TRASFERIMENTO
<b>NUMERO:</b>	NUMERO DI REPERTORIO
<b>SOTTONUMERO:</b>	NULLA PER TRIB DI PAVIA
	DIGITARE 1 PER TRIB. EX VIGEVANO
	DIGITARE 2 PER TRIB EX VOGHERA

Quanto ad eventuali DDT relativi a procedure della sez. Distaccata di Abbiategrasso, verrà assegnato un numero di repertorio cartaceo univoco, senza alcun sottonumero.

**La comunicazione dell'avvenuto pagamento dell'F24 da parte del Delegato dovrà avvenire tramite il deposito nel fascicolo telematico, con atto non codificato : "F24 pagato".**

L'invio dovrà contenere **esclusivamente la quietanza**, ciò per rendere più agevole il servizio da parte della cancelleria, che provvederà al successivo inoltro all'Agenzia delle Entrate.

Pertanto anche questo adempimento verrà effettuato dalla cancelleria, con esclusione di duplicazioni di comunicazioni anche da parte dei Delegati.

I tempi previsti per la registrazione e la comunicazione al Tribunale dell'avvenuta registrazione saranno di circa 30 giorni.

Nel caso sia trascorso questo termine e manchi la registrazione, i Delegati potranno sollecitare l'adempimento tramite la cancelleria, che resterà il loro referente privilegiato, salvo questioni relative alla mera tassazione di competenza dell'Agenzia fiscale.

A mero titolo di esempio:

- la mancanza di un documento rilevante ai fini dell'applicazione di un particolare regime fiscale, dovrà essere segnalata alla cancelleria, che farà da tramite tra Delegato e Agenzia (es: non è stata prodotta la dichiarazione prima casa);
- mentre le ipotesi relative alla quantificazione dell'imposta dovuta, ovvero ai presupposti per il regime fiscale richiesto, restano di competenza dell'Agenzia delle Entrate.
- Per i casi di maggiore complessità, qualora sorgessero dubbi sulla normativa fiscale di riferimento o nel caso di chiarimenti in merito alla liquidazione d'ufficio, i Delegati sono invitati ad interloquire con l'Agenzia Entrate anche in via preventiva, preferibilmente a mezzo email.

Solo nell'eventualità di richiesta da parte dell'aggiudicatario di copia del DDT rilasciata dalla cancelleria, provvederà il Delegato, utilizzando l'email

[esecuzioni.immobiliari.tribunale.pavia@giustizia.it](mailto:esecuzioni.immobiliari.tribunale.pavia@giustizia.it)